



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare Forza Italia
Il Vicepresidente del Consiglio Regionale

Prot.

Firenze, 10/06/2019

Al Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

Eugenio Giani

MOZIONE ai sensi dell' Art. 175 Reg. Interno

OGGETTO: sulla disputa relativa al resede antistante l'abitazione del privato cittadino Vittorio Orvieto in via Fontemezzina 110 a Sesto Fiorentino

Il Sottoscritto Consigliere

Preso atto che il privato cittadino Orvieto Vittorio risiede in una abitazione, con pertinenze, situata in via Fontemezzina 110 a Sesto Fiorentino, di sua proprietà, facente parte di complesso condominiale composto anche da altre quattro abitazioni;

Preso atto che all'abitazione del sig. Orvieto, alle pertinenze della stessa, nonché alle altre unità immobiliari, vi si accede da una porzione di terreno, attualmente asfaltato, individuato dal foglio 35 del catasto terreni del Comune di Sesto Fiorentino, particella 7, sub 10 (ex g);

Preso atto che tale porzione di terreno risulta essere di proprietà privata del condominio di cui sopra, così come si evince dall'atto di compravendita dell'abitazione del sig. Orvieto, dalla nota di trascrizione e dalle planimetrie ivi allegate (cfr. atto di compravendita ai rogiti del Notaio Cirri del 30 gennaio 1990);

Preso atto che sia nel titolo di acquisto di cui sopra che al Catasto Terreni del Comune di Sesto Fiorentino detta particella è definita e censita come "passaggio condominiale per l'accesso" (cfr. visure Catasto Terreni);

Preso atto della disputa nata negli anni successivi la compravendita predetta tra il sig. Orvieto e l'Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino circa sia la proprietà che la natura giuridica della porzione immobiliare sopra citata;

Preso atto che la stessa amministrazione comunale, su richiesta del sig. Orvieto, ha concesso al medesimo, nel 2004, le autorizzazioni necessarie all'esecuzione, all'interno di detta porzione, di lavori di ripristino incompatibili con la fascia di rispetto prevista dall'articolo. 26 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada e, dunque, con la natura giuridica di strada, invocata dall'amministrazione comunale, così riconoscendo, implicitamente, non solo la titolarità privata del bene, ma anche la natura di resede della porzione immobiliare così come risulta dall'atto di autorizzazione n 87/2004;

Preso atto che la natura privata del resede risulta anche dagli accertamenti operati dal Corpo Forestale dello Stato in data 10 gennaio 2013;

Preso inoltre atto che il Comune di Sesto Fiorentino ha addirittura ordinato la rimozione della asfaltatura, presente nel passaggio condominiale sopradescritto, con ordinanze del 6/6/2012 n386 e del 9/9/2013 neppure ritualmente notificate ai legittimi comproprietari;

Preso altresì atto che l'amministrazione comunale ha disposto l'apposizione di un cartello di "area pedonale" al termine del tratto di strada campestre che si diparte dal resede condominiale di cui sopra;

Preso atto che il suddetto cartello è stato apposto in altra proprietà privata e che per come è collocato, intenderebbe regolamentare la circolazione pedonale all'interno di altra area privata, chiusa da cancelli ed espressamente riconosciuta non di uso pubblico dalla stessa amministrazione comunale, nelle cui immediate vicinanze si trovano due cave abbandonate estremamente pericolose e non protette, tant'è che in passato si sono ivi verificati numerosi incidenti, due dei quali mortali;

Preso atto che, per quanto precede, non sussistono, in capo al Comune di Sesto Fiorentino, le competenze ad apporre segnaletica stradale in tal luogo;

Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con provvedimento del 18 aprile 2012 che si allega unitamente al parere emesso dal Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Toscana – Umbria, ha invitato e successivamente sollecitato con note del 15 dicembre 2014 e del 19 agosto 2015 l'amministrazione Comunale alla rimozione della predetta segnaletica stradale *"in quanto illegittimamente apposta su viabilità privata interclusa"*;

Preso atto che, nonostante l'invito ad adempiere del Ministero e dei successivi solleciti degli organi periferici, il cartello risulta ancora non rimosso;

Preso atto del fatto che il Ministero, secondo quanto prescritto dall'articolo 45, commi 2, 3 e 4, del Codice della Strada, deve sostituirsi al Comune inadempiente nella rimozione della segnaletica in questione;

Tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA

La Giunta Regionale e l'Assessore Competente affinché

- agisca in modo da concludere questo stato di incertezza del diritto in modo che l'amministrazione comunale di Sesto Fiorentino riconosca la proprietà privata del resede così come risultante dagli atti di compravendita, dalle relative note di trascrizione, dalle planimetrie depositate al Catasto e dagli accertamenti compiuti dal Corpo Forestale dello Stato;
- agisca affinché l'amministrazione comunale riconosca quindi la natura del resede in quella di passaggio condominiale per l'accesso alle unità abitative descritte in premessa;
- agisca affinché l'amministrazione comunale, limitatamente al passaggio condominiale di cui sopra, revochi le ordinanze di rimozione della asfaltatura, eventualmente indicando la tipologia di pavimentazione da porre in opera, anche in considerazione del fatto che l'immobile è un fabbricato colonico di pregio ricadente in area vincolata paesaggisticamente, come si evince dai certificati di destinazione urbanistica emessi dalla stessa A.C.;
- agisca affinché vengano attivate le procedure previste dall'articolo 45, commi 2, 3 e 4, del Codice della Strada affinché venga rimossa la segnaletica stradale illegittimamente apposta dal Comune di Sesto Fiorentino.

Marco Stella
